



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 260/15/CONS

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL'INTESA REALIZZATA DA TELECOM ITALIA S.P.A. E DA SKY ITALIA S.R.L.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

VISTA la delibera n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014, allegato A, recante *“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2012”*;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 30 aprile 2014 (Prot. n. 20516), le successive integrazioni con note del 2 aprile 2015 (Prot. 35635) e del 16 aprile 2015 (Prot. n. 37718), con la quale è stato comunicato un accordo quadro tra Telecom Italia S.p.A. – operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche ed in particolare nei servizi di fonia e dati su rete fissa e mobile nonché fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta su rete di comunicazione elettronica – e Sky Italia S.r.l. – soggetto fornitore di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, sia in modalità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pay che gratuita, attraverso l'utilizzo della piattaforma trasmittiva digitale terrestre, satellitare e IP;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società Telecom Italia S.p.A. risulta essere:

- una società per azioni, c.f. n. 00488410010, avente sede legale in Piazza Affari n. 2, 20123 Milano, quotata nei mercati regolamentati italiani;

- composta dal seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio di Amministrazione: Recchi Giuseppe, c.f. *omissis*; Amministratore Delegato: Patuano Marco Emilio Angelo, c.f. *omissis*; Consiglieri: Fitoussi Jean Paul Samuel, c.f. *omissis*, Ben Ammar Tarak, c.f. *omissis*, Calvosa Lucia, c.f. *omissis*, Benello Davide, c.f. *omissis*, Cattaneo Flavio, c.f. *omissis*, Cioli Laura, c.f. *omissis*, Cornelli Francesca, c.f. *omissis*, Gallo Giorgina, c.f. *omissis*, Kingsmill Denise, c.f. *omissis*, Marzotto Luca, c.f. *omissis*, Valerio Giorgio Giannino c.f. *omissis*;

- controllante al 100% delle seguenti società: Emsa Servizi, HR Services, IT Telecom, OFI Consulting, Olivetti Gestioni Ivrea, Olivetti Multiservices, Olivetti, Telecom Italia Information Tecnology, Telecom Italia Digital Solutions, TIAudit Compliance Latam, Telecom Italia Deutschland Holding, Telecom Italia International, Telecom Italia Finance, Telecom Italia Sparkle, TLC Commercial Services, al 13% della società Tierra Argetea, al 99.99% della società, Telecom Italia Latam Parteci e Gestao Admin., al 70% della società Telecom Italia Capital, al 75% della società Telecom Italia Media (tutte società non esercente attività rilevanti ai fini del SIC);

- società operante nel sistema integrato delle comunicazioni, iscritta al registro degli operatori della comunicazione con il numero 14062 dal 09/06/2006 in qualità di soggetto fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato, fornitore di servizi di comunicazione elettronica, fornitore di servizi media non lineari;

- titolare di:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- n. 1 autorizzazione generale per la forniture di servizi media non lineari ai sensi dell'art. 22-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (comunicazione Agcom del 18 gennaio 2012) tramite l'offerta Cubovision;

3. la società Sky Italia S.r.l., risulta essere:

- una società italiana a responsabilità limitata c.f. n. 04619241005, avente sede legale in via Monte Penice n. 7, 20138 Milano;
- composta dal seguente assetto amministrativo: Presidente: Murdoch James Rupert Jacob, c.f. n. *omissis*; Amministratore Delegato: Zappia Andrea, c.f. n. *omissis*; Consigliere con deleghe: Labianca Domenico Carlo Fausto, c.f. n. *omissis*; Consiglieri: Kaner Mark Lewis, c.f. n. *omissis*, Davey Gary Desmomd, c.f. n. *omissis*, Murdoch Keith Rupert, c.f. n. *omissis* e De Santis Scacco Osvaldo, c.f. n. *omissis*;
- soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata da Sky PLC e controllata direttamente da Sky Italian Holding S.p.A., società di diritto italiano appartenente al gruppo Sky PLC;
 - controllante al 100% del capitale sociale delle seguenti società:
 - Sky Italia Network Service S.r.l., c.f. n. 11655910153, con socio unico, titolare di autorizzazione per la fornitura di servizi di rete via satellite (società non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC);
 - Telepiù S.r.l., c.f. n. 08549180159, svolgente attività di tesoreria con proventi di natura finanziaria (società non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC);
 - operante nel Sistema Integrato delle Comunicazioni in qualità di fornitore di servizi media audiovisivi, di editore di stampa periodica e di editoria elettronica, anche per il tramite di internet e di concessionaria di pubblicità e che per tali attività è iscritta al registro degli operatori di Comunicazione con il numero 9310 del 29 agosto 2001;
 - titolare di:
 - n. 1 autorizzazione generale per l'attività di forniture di servizi interattivi associati e l'attività di forniture di servizi ad accesso condizionato, compresa la *pay per view*, ai sensi dell'art. 31 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;
 - n. 26 autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi, su satellite, IPTV, rete Internet e reti mobili (Delibere Agcom nn.: 506/12/CONS per il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

marchio “*Sky TG 24*”, 518/12/CONS per il marchio “*Sky Meteo 24*”, 312/09/CONS per il marchio “*Cielo*”, 512/12/CONS per il marchio “*Sky Uno*”, 501/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema 1*”, 504/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Hits*”, 499/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Family*”, 502/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Passion*”, 507/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Comedy*”, 503/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Max*”, 508/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Cult*”, 505/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Classics*”, 521/12/CONS per il marchio “*Sky Atlantic*”, 513/12/CONS per il marchio “*Calcio Sky*”, 515/12/CONS per il marchio “*Sky Supercalcio*”, 511/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 1*”, 517/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 2*”, 514/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 3*”, 509/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 24*”, 524/12/CONS per il marchio “*Sky Sport F1*”, 522/12/CONS per il marchio “*Sky Sport Moto GP*”, 313/09/CONS per il marchio “*Sky 3D*”, 510/12/CONS per il marchio “*Sky Inside*”, 523/12/CONS per il marchio “*Sky Arte*”, 519/12/CONS per il marchio “*Vetrina Primafila*”, 500/12/CONS per il marchio “*Sky Sport Plus*”);

- n. 2 autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per il marchio “*Cielo*” (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/90064) e per il marchio “*SkyTG24*”, irradiati attraverso l’operatore di rete Persidera S.p.a.;
- n. 2 servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’art. 22-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, forniti attraverso i servizi “*Sky On Demand*” e “*Sky On Line*”;

- titolare, altresì, dei seguenti titoli abilitativi attualmente non in uso:

- n. 2 autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per i marchi “*Cielo 2*” e “*Cielo Sport*” (già “*Sky Arte*”) (Determine MISE nn. DGSCER/DIV.III/60576 e DGSCER/DIV.III/60578 del 17 settembre 2010; quattro autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi su piattaforma digitale satellitare (Delibera n. 516/12/CONS del 24 ottobre 2012 per il marchio “*Sky Sport Extra*”, Delibera n. 520/12/CONS del 24 settembre 2012 per il marchio “*Sky Mondo e Natura*”, Delibera n. 635/08/CONS del 6 novembre 2008 per il marchio “*Sky Cinema + 24*” e Delibera n. 636/08/CONS del 6 novembre 2008 per il marchio “*Sky Cinema Max+1*”);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- n. 2 autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica per i marchi “*Sky Sport*” e “*Sky Cinema*”;
- n. 11 dichiarazioni al Ministero per lo sviluppo economico (rese nelle date del 26 maggio 2006, 30 agosto 2006, 1 dicembre 2006, 12 dicembre 2006, 27 novembre 2009 e 18 dicembre 2009), ai sensi della Delibera n. 435/01/CONS, aventi ad oggetto la trasmissione di servizi di media audiovisivi su reti DVB-H;

4. secondo quanto dichiarato dalla società Telecom Italia S.p.A. l’operazione in esame è stata posta in essere attraverso la stipula, in data 10 aprile 2014, di un accordo quadro per la commercializzazione da parte dei Telecom Italia e Sky Italia, rispettivamente per la fornitura di connettività e di contenuti, dell’offerta SKY IPTV su nuova piattaforma IP di Telecom Italia;

5. con riferimento al rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi, su frequenze terrestri in ambiti nazionale cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti, di cui all’articolo 43, commi 7 e 8 del Testo unico, si rileva che l’operazione in esame non assume alcuna rilevanza in quanto si tratta di un’intesa tra la Telecom Italia S.p.A. e la società Sky Italia S.r.l., avente ad oggetto la diffusione del palinsesto di “*Sky Italia*” su protocollo IP;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all’articolo 43, commi 9 e 10 del Testo Unico, si rileva che, per quanto concerne l’anno 2012, Sky Italia S.r.l. ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC pari al *omissis* del SIC, come quantificato dalla Delibera n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014 (euro *omissis*). L’operazione in esame non risulta, pertanto, idonea a consentire il conseguimento da parte di Sky Italia S.r.l., direttamente o attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all’articolo 43, commi 10 e 11, del Testo Unico, si rileva che la società Telecom Italia S.p.A, per l’anno 2012, ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC, complessivamente corrispondenti a *omissis* del SIC, come quantificato dalla Delibera n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014 (euro *omissis*). L’operazione in esame non risulta, pertanto, idonea a consentire il conseguimento, da parte di Telecom Italia S.p.A., anche attraverso società controllate o collegate, di ricavi superiori al 10% dei ricavi complessivi del SIC;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*

DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani